

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2015
203/2015/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER GLI ANNI 2014 E 2015, PROPOSTO DALL'AUTORITÀ
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 6 - ALESSANDRINO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010,

1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 539/2014/R/IDR, del 10 ottobre 2014, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel metodo tariffario idrico (MTI)” (di seguito: documento per la consultazione 539/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel Metodo Tariffario Idrico (MTI) per l'anno 2015” (di seguito: deliberazione 662/2014/R/IDR);
- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, da ultimo in data 27 gennaio 2014, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 “Alessandrino” ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dal medesimo Ente d'Ambito in data 3 aprile 2014 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché le successive comunicazioni.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all'uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo,

trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa,

che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, la valorizzazione delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della

deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;

- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- in data 3 aprile 2014, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 "Alessandrino" ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- ai fini della valorizzazione dei conguagli riferiti agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti e i documenti inviati dal medesimo Ente d'Ambito ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 "Alessandrino", a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
 - vetustà delle reti, degli impianti e dei misuratori di utenza;
 - parziale copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - casi di mancata conformità ai parametri di qualità previsti per la risorsa idrica dalla normativa vigente;
 - alta frequenza di allagamenti;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - riduzione del livello di vetustà degli impianti e delle reti con conseguente contenimento del fenomeno degli allagamenti;
 - aumento del grado di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 6 “Alessandrino” ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti interventi ritenuti prioritari:
 - sostituzione degli elementi infrastrutturali obsoleti o malfunzionanti;
 - adeguamento e potenziamento degli impianti e delle reti;
- ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità si riserva di verificare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 6 “Alessandrino” ha previsto:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - la presenza di variazioni del perimetro di attività svolta dall’operatore – riconducibile al trasferimento alla Gestione d’Ambito del servizio idrico integrato dei Comuni di Castellania e S. Agata Fossili e dei servizi di fognatura e depurazione dei Comuni di Capriata d’Orba e Castelletto d’Orba – tale da richiedere una modifica dei costi pianificati, *Op^{new}*,
posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante II* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l’Ente d’Ambito in oggetto, in presenza di più gestori del servizio idrico sul territorio di propria competenza, ha predisposto un unico moltiplicatore tariffario, ai sensi del comma 10.1 dell’Allegato A delle deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, l’Ente d’Ambito in parola ha esplicitato di aver ricompreso tra i costi ammissibili ai fini tariffari un contributo a titolo di canone per comunità montane;
- con riferimento alle annualità 2012 e 2013, - per le quali i relativi moltiplicatori tariffari non sono stati ancora approvati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR – l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 6 “Alessandrino” ha proceduto, nell’ambito della predisposizione tariffaria riferita alle annualità 2014 e 2015, a specificare che *“con deliberazione n. 7 del 29 Aprile 2013 l’ATO 6 <Alessandrino> ha preso atto dei moltiplicatori tariffari (teta) calcolati per l’annualità 2012 e 2013, pari rispettivamente a 1,003 e 1,105. Tuttavia considerando i consistenti aumenti tariffari, che nell’attuale situazione di crisi economica e sociale incidono negativamente sui bilanci delle famiglie e delle attività economiche creando problemi e difficoltà nella fruizione di un servizio essenziale quale quello idrico, si è richiesto al sistema gestionale di farsi carico del momento di particolare difficoltà non applicando alcun incremento tariffario oltre il limite previsto dal metodo tariffario normalizzato sia per quanto riguarda le tariffe anno 2012 che per quelle anno 2013”*;
- l’Ente d’Ambito in parola, nella citata deliberazione 7, del 29 aprile 2013, ha sottolineato la propria volontà di non autorizzare ad applicare i valori del moltiplicatore tariffario calcolati per gli anni 2012 e 2013 eccedenti il limite previsto

dal metodo tariffario normalizzato, richiedendo all'Autorità di tenerne conto "in sede di verifica istruttoria", e procedendo successivamente, nell'ambito dell'aggiornamento del piano economico-finanziario, ad adottare - con propria deliberazione 8, del 29 aprile 2013, così come integrata dalla deliberazione 7, del 20 gennaio 2014 - lo schema di PEF recante:

- per il 2012, il valore del moltiplicatore tariffario risultante dalle elaborazioni effettuate e pari a 1,003;
- per il 2013, un valore del moltiplicatore tariffario non eccedente il limite di prezzo previsto dalla vigente regolazione e pari a 1,068;
- per la richiamata gestione, i conguagli afferenti agli anni 2012 e 2013 sono stati determinati dall'Ente d'Ambito tenendo conto dei valori del moltiplicatore tariffario per gli anni 2012 e 2013 sopra riportati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi, e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per il gestore virtuale d'ambito di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per la gestione virtuale in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- sia opportuno riconoscere, in via provvisoria, la voce "Contributi a Comunità Montane" nella misura in cui la stessa - dovendo essere destinata all'attuazione di

specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche nei territori montani - si configuri come un *costo ambientale e della risorsa (ERC)*, di cui al Titolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, nelle more della determinazione puntuale della componente *ERC*²⁰¹⁵ da parte dell'Ente d'Ambito, nonché della trasmissione all'Autorità dei dati e delle informazioni a tal fine rilevanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2 della deliberazione 662/2014/R/IDR, e secondo le modalità e le tempistiche stabilite;

- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella *Tabella 1* dell'*Allegato A*, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito e che sia opportuno che l'Autorità si riservi di effettuare, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, le necessarie verifiche in ordine alla effettiva realizzazione degli investimenti pianificati;
- le proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiono adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza;
- sia opportuno approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore tariffario, per gli anni 2012 e 2013, come riportati nel piano economico-finanziario e indicati nella *Tabella 2* dell'*Allegato A* e, in particolare:
 - per il 2012, il valore del moltiplicatore tariffario risultante dalle elaborazioni effettuate;
 - per il 2013, un valore del moltiplicatore tariffario non eccedente il limite di prezzo previsto dalla vigente regolazione, in un'ottica di tutela dell'utenza;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori risultanti dall'applicazione del MTT e oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno che l'Autorità si riservi di effettuare specifiche verifiche in ordine al mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle gestioni comprese nel gestore virtuale d'ambito, di cui all'*Allegato A*

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposto dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 6 "Alessandrino", approvando il medesimo con le

- precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} , proposti dal medesimo Ente d'Ambito, disponendo per le gestioni comprese nel gestore virtuale d'ambito di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 3. di approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} proposti - per le medesime gestioni - per gli anni 2012 e 2013 e riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A, ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
 4. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti dall'applicazione del MTT e oggetto di approvazione da parte dell'Autorità e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni